

## **Audizione Consiglio Universitario Nazionale del 7 novembre 2024**

Commissioni riunite VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati.

Illustre Presidente, Illustri Deputati

innanzitutto desidero esprimere il ringraziamento del Consiglio Universitario Nazionale e mio personale per la convocazione in sede di audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In qualità di Presidente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), e con riferimento alle innovazioni normative introdotte per il tramite del d.l. sottopongo a Codesta Commissione le seguenti osservazioni.

A) Il d.l. n. 160 cit. ha introdotto alcune previsioni specifiche nella materia universitaria, segnatamente al Capo II.

Tra queste, il CUN segnala, innanzitutto, l'importanza di quanto stabilito all'art. 4, laddove sono stati aggiunti due ulteriori quadrimestri di operatività per l'attuale tornata delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), con proroga delle commissioni tuttora operanti.

Come è noto, infatti, le procedure ASN richiedono una complessiva revisione, anche in relazione alle modifiche di cui alla legge n. 79/2022 e del successivo d.m. n. 639/2024, che ha mutato denominazione, consistenza e ampiezza delle differenti articolazioni delle discipline scientifiche in cui è suddivisa l'università italiana. Più precisamente, tali modifiche – che hanno impegnato lo stesso CUN in un'istruttoria assai laboriosa, aperta al coinvolgimento di tutte le comunità accademiche nazionali – hanno sostituito i "settori concorsuali" (SC) finora utilizzati per le procedure ASN e per il reclutamento del personale docente e ricercatore con i nuovi "gruppi scientifico-disciplinari" (GSD).

Sicché dette procedure non potranno che svolgersi, in futuro, sui nuovi GSD, rispetto ai quali, occorrerà doverosamente riparametrare le modalità per la formazione delle commissioni ASN, con conseguente rideterminazione dei peculiari requisiti che gli aspiranti commissari devono possedere e di quelli che devono essere dimostrati anche dai potenziali candidati.

Oltre a ciò, va aggiunto che tutte queste riforme esigono anche un ripensamento generale dei canali del reclutamento del personale docente e ricercatore, come il CUN ha avuto modo di rilevare in un proprio documento, approvato l'8 maggio u.s.

Al contempo, però, discutendosi di operazioni assai complesse, la proroga delle procedure aperte si rivela inevitabile, specie per la circostanza che il conseguimento dell'ASN è requisito essenziale per tutti quei giovani che siano titolari di un contratto di ricercatore a tempo determinato destinato a trasformarsi – in un numero variabile di anni – in una posizione di professore associato (si tratta dei ricercatori a tempo determinato di tipo B ovvero dei ricercatori a tempo determinato in *tenure track*). Negli ultimi anni – anche in ragione dei differenti piani assunzionali straordinari varati dal Ministero dell'Università e della Ricerca come del finanziamento dei ccd. "Dipartimenti di Eccellenza" o della ripartizione dei fondi a ciò dedicati nell'attuazione del PNRR – gli Atenei hanno assunto numerose figure di giovani ricercatori, che, in assenza di una continuità nelle procedure ASN, rischierebbero di non avere la *chance* di stabilizzare il proprio rapporto di lavoro, mettendo a rischio la maturazione degli ingenti investimenti che il Paese ha saputo destinare al rinnovamento del corpo accademico.

Per queste ragioni, quindi, pur nella consapevolezza che è urgente addivenire presto ad una revisione del sistema ASN e della disciplina del reclutamento del personale, si valuta positivamente quanto il d.l. n. 160 cit. ha previsto all'art. 4.

\*\*\*

B) Un'altra disposizione, parimenti contenuta dal d.l. n. 160 cit., su cui il CUN ritiene rilevante offrire il proprio contributo ai lavori di Codesta Commissione è quella espressa dall'art. 5.

In proposito, infatti, da un lato, si preannuncia una riforma dello stesso CUN, specie per «adeguarne l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento» e, che abbia, come chiarito nella relazione introduttiva, il fine di snellirlo e renderlo ancora più rappresentativo delle comunità e dei saperi, valorizzando il suo ruolo di indirizzo del sistema universitario

dall'altro, si prevede:

1) che, in attesa della medesima riforma, il CUN, «nella composizione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025»;

2) che, «[a]l fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività del Consiglio, il mandato degli attuali componenti è prorogato sino al termine» predetto.

Sul punto, preme in primo luogo precisare che il CUN manifesta a questo Consesso come ha già manifestato all'On.le Ministra dell'Università e della Ricerca, Prof.ssa Anna Maria

Bernini, la propria piena disponibilità a cooperare efficacemente per una riflessione sull'organizzazione e sul funzionamento del medesimo Consiglio.

Come è noto, il CUN è espressione massima della rappresentanza democratica di tutta l'accademia italiana, in ogni sua componente (docenti di ciascuna delle 14 aree in cui è suddivisa l'accademia italiana; studenti e dottorandi; rettori; personale tecnico-amministrativo; direttori generali). Dunque si tratta di un organismo – oggi composto da 58 persone – che richiede la massima attenzione, anche in considerazione della circostanza che, annualmente, esso è tenuto a pronunciarsi, mediamente, su più di 1500 provvedimenti diversi (tra questi a titolo esemplificativo: riconoscimento servizi pre-ruolo, corrispondenze posizioni accademiche, anche per chiamate dirette, equipollenze e riconoscimento titoli, passaggi di settore scientifico disciplinare) oltre all'analisi degli ordinamenti dei corsi di studio (mediamente ogni anno circa 200 ordinamenti di nuovi corsi di laurea e 400 modifiche di ordinamenti di corsi già attivi).

Le operazioni di razionalizzazione o snellimento dell'organizzazione e del funzionamento di un organismo tanto complesso quanto cruciale non potranno che tener conto, naturalmente, dell'enorme mole di lavoro che esso svolge continuamente a favore dell'amministrazione ministeriale e dell'intero sistema universitario.

In secondo luogo, pare opportuno annotare che i tempi previsti per la "proroga" stabilita dall'art. 5 cit. potrebbero risultare troppo stretti, non solo in considerazione della importanza della riforma in esame, che coinvolgendo potenzialmente composizione e funzioni dell'organo dovrà essere parte della più ampia revisione della *governance* del sistema universitario, ma anche per il fatto che, a decorrere da dicembre 2024, il CUN sarà impegnato, oltre che nello smaltimento dell'ordinario carico amministrativo, dell'esame di un numero assai elevato (circa 5.500) di nuovi ordinamenti per i corsi di laurea impartiti negli Atenei italiani.

Tale "sovraccarico" di lavoro è dovuto al fatto che, a seguito di una approfondita e lunga attività del CUN, durata quasi tre anni e posta anche quale obiettivo del PNRR, il MUR, con i dd.mm. n. 1648 e 1649/2023, ha approvato le nuove classi laurea (45 classi di laurea, 99 classi di laurea magistrale, di cui 5 a ciclo unico, per un totale di 144 classi di corso di studio), aggiornandone gli obiettivi formativi qualificanti all'evoluzione dei saperi, della società e delle professioni, e tenendo conto delle mutate esigenze del mondo del lavoro, nonché offrendo alle Università la possibilità di porre mano ad un'offerta didattica particolarmente innovativa, interdisciplinare e flessibile.

A seguito di tali decreti, quindi, gli Atenei hanno avviato un'intensa e ampia attività di revisione di tutti i corsi di laurea esistenti, sulla cui conformità alle nuove classi di laurea il CUN sarà tenuto a pronunciarsi in tempo utile per l'inizio dell'a.a. 2025/2026, anche ai fini della corretta rendicontazione della Missione 1.5 del PNRR.

Va anche precisato che, a ben vedere, per assicurare una reale continuità all'attività del CUN, anche laddove fosse riformato, sarebbe necessario procedere alla definizione della

sua nuova composizione ben prima della scadenza del 31 luglio p.v.: ciò per la ragione che, essendo un organismo per lo più elettivo, i tempi per la sua ricostituzione prevedono almeno 4 mesi.

Per tutte tali ragioni, ribadendo la condivisione del CUN sul processo di riflessione che dovrebbe condurre ad una rivisitazione dell'organizzazione e del funzionamento dell'organo, si suggerisce di prevedere, ai fini dei tempi massimi della proroga disposta dall'art. 5 del d.l. n. 160 cit., un termine più lungo, idoneo a consentire l'approvazione di una riforma così rilevante e la ricostituzione completa dell'organo riformato.

7 novembre 2024

f.to Paolo Vincenzo Pedone